



Integrazione del Regolamento d'Istituto deliberata il 25 settembre 2020 dal Consiglio d'Istituto e il 10 settembre dal Collegio docenti_ Allegato

Il Consiglio d'Istituto

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 27 marzo 2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2020/2021;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 6/4 del 24 giugno 2020 che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;

VISTO il documento "Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza", a cura dell'USR Emilia Romagna;

VISTO il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito



scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione d'Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,

Viste **Linee Guida** USR Sicilia

Visto **CTS** – 28/05/2020 Verbale n. 82;

Visto **20/97/CR1/COV19-C9** dell'11/06/2020- *Proposte della conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le linee guida relative alla riapertura delle scuole*;

Visto **CTS** – 28/05/2020 Verbale n. 82;

Visto **CTS** – 23/06/2020 Risposte quesiti MI;

Visto **MI** - Piano Scuola del 26/06/2020 ;

- Visto **LINEE GUIDA INAIL SICILIA** – 29/07/2020 gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche;

- Visto **CTS** – 07/07/2020 Verbale n. 94;

- Visto **DIR** – Documento d'indirizzo Regione Siciliana del 14/07/2020 per le scuole;

- Visto **MI** – Prot. n. 80 del 03/08/2020 - *Adozione del "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia."*;

Visto **Ordinanza MI** del 5-08-2020 concernente le misure per la ripresa delle attività didattiche in presenza nell'a.s. 2020-2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

- Visto **MI** - protocollo d'intesa del 6/08/2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid - 19

- Visto **D.P.C.M. 07.08.2020** - Allegato 16 - *Linee guida per il trasporto scolastico dedicato*;

- Visto **CTS** – 12/08/2020 Verbale n. 100;

- Visto **RAPPORTO I.I.S. n. 58** del 21/08/2020 - *Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*

Visto :**"Ripartire insieme"** – **Una guida pratica per le scuole dell'USR PIEMONTE** pubblicata il 4/7/2020.

Delibera

nella seduta del 25 settembre 2020

l'approvazione del presente integrazione al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.

Art 1 premessa

Al fine di garantire la prevenzione del rischio di contagio dal coronavirus le indicazioni di seguito descritte si rendono necessarie, per la salvaguardia della salute del personale degli alunni e dei accompagnatori.

La presente appendice si richiama all'adozione delle misure previste dal Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione. A.S 2020- 2021.

ART. 2 Principi



La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per "contatto stretto con un caso di COVID-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
 - Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per "quarantena" si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) Per "isolamento fiduciario" si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 4 - Regole generali

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola di rispettare le norme ivi contenute.



1. I locali che accolgono gli alunni/studenti, **aule e laboratori devono avere le finestre e possibilmente la porta aperta.**
In caso di condizioni atmosferiche avverse e temperature basse, le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che permangono a scuola sono quindi tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5-10 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
2. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
3. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste.
2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.
10. Le esercitazioni pratiche di scienze motorie dovranno evitare i giochi di contatto e promuovere tramite preferibilmente esercizi individuali o di piccoli gruppi, garantendo sempre in palestra la distanza di 2 metri, Ferma restando l'evoluzione epidemiologica e l'introduzione di nuove norme che potrebbero comportare diverse misure di sicurezza che comportino la rivisitazione delle norme qui approvate di seguito vengono proposte misure di mitigazione del rischio coerenti con i criteri sopra riportati.

L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID- 19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione al dirigente scolastico di **avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità** (da inviarsi direttamente scrivendo a dirigente@istitutogiolitti.edu.it, indicando nell'oggetto "comunicazione riservata") in cui si dà comunicazione dell'avvenuto rilascio di **certificazione medica** (da allegare) da cui risulti l' "**avvenuta negativizzazione**" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento



di prevenzione territoriale di competenza e **l'avvenuta guarigione con nulla osta al rientro** .

In caso di **patologie diverse da COVID-19**, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una **attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola** poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali; l'attestazione in oggetto del Medico o del Pediatra deve essere inviata scrivendo a **dirigente@istitutogiolitti.edu.it**, indicando nell'oggetto "comunicazione riservata".

L'accesso ai visitatori esterni resta ridotto ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione attraverso posta istituzionale che gestirà le richieste di appuntamento in presenza pianificando gli accessi e comunicando al richiedente data e ora per l'accesso in presenza (inoltrare e-mail a: **tois04200n@istruzione.it**). Le richieste pervenute verranno evase prioritariamente e per quanto possibile a distanza. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- l'assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- l'assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti tra i conviventi;
- non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento e nei Protocolli di sicurezza dell'Istituto.

Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, e in assenza di autodichiarazione delle famiglie il personale scolastico autorizzato deve procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

In caso di **lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola** (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono **sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori** in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato.

Gli **incontri informativi tra docenti e genitori** si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente.



Le specifiche situazioni delle **studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità** saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

MISURE DI CARATTERE GENERALE

ART 5 MODALITÀ DI INGRESSO DA PARTE DEL PERSONALE E DEGLI ALUNNI

È obbligatorio:

- rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil- influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- non entrare a scuola o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- mantenere il distanziamento sociale evitando abbracci, assembramenti, in particolare durante le entrate e uscite dalla scuola. Mantenere, per quanto possibile la distanza di 1 m. tra compagni e anche 2 metri se sprovvisti di dispositivi di protezione.
- utilizzo della mascherina in presenza di altre persone e in particolare in ambienti chiusi o in cui non si possa mantenere il distanziamento; in ogni **caso in situazione dinamica all'interno dell'istituto la mascherina deve essere indossata**. Ricordiamoci che l'utilizzo della mascherina è un atto responsabile verso gli altri e noi stessi. Se tutti utilizzeremo la mascherina tutti saremo maggiormente protetti.
- Lavarsi frequentemente le mani; questo è infatti un atto importantissimo per limitare la diffusione delle malattie e del COVID-19. Il lavaggio può essere fatto con acqua e sapone o in mancanza di questi con soluzioni a base alcolica. Sarebbe consigliabile che ogni alunno, docente e ATA utilizzi un proprio dispenser di soluzione alcolica. È assai importante non toccarsi bocca, naso e occhi né mangiare o bere con le mani sporche.
- Rispetto dell'**etichetta respiratoria**. Sarà bene che quando si tossisce o starnutisce questo venga fatto in un fazzoletto di carta che poi dovrà essere gettato in un apposito cestino senza lasciarlo in giro. In mancanza di fazzoletto dobbiamo abituarci a tossire o starnutire nella piega del gomito.
- Ascoltare sempre con attenzione ciò che ci diranno gli insegnanti. Il COVID-19 lo possiamo contenere ed eliminare tutti insieme.
- informare tempestivamente il referente Covid, il Dirigente scolastico, o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
- Entrare ed uscire da parte degli allievi dall'entrata e dall'uscita prescritta per la loro classe; le entrate e le uscite nelle prime settimane saranno due, una posta in via Alassio e l'altra in via Busca, mentre successivamente si utilizzeranno anche altre uscite fino ad un numero pari a 4 onde evitare assembramenti.

In tutti gli **spazi comuni** (Sala docenti, timbratore, spogliatoi,) è obbligatorio accedere con modalità contingentata (pochi alla volta), seguendo le indicazioni di affollamento massimo esposte e mantenendo una distanza di sicurezza di un metro dalle persone presenti.

Prima di presentarsi a scuola è obbligatorio sottoporsi al controllo della temperatura corporea.

È obbligatorio adottare tutte le precauzioni igieniche raccomandate dalle autorità sanitarie.

Gli spostamenti all'interno del sito scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile.

Quotidianamente e comunque alla fine di ogni attività è necessario assicurare la pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro e delle aree comuni.

Per quanto riguarda la pulizia ed igienizzazione, sarà cura di tutto il personale, ad inizio dell'attività lavorativa l'effettuazione della pulizia della propria postazione lavorativa focalizzandosi sulle superfici e/o oggetti più frequentemente toccati (es. telefono, tastiera, mouse, monitor, braccioli della sedia, scrivania nelle parti di appoggio)



usando gli appositi detergenti e guanti per l'espletamento di tali attività.

Sarà cura di tutti evitare l'uso promiscuo di attrezzi, apparecchiature e oggetti.

E' obbligatorio l'utilizzo di DPI (Mascherina). Ulteriori DPI potranno essere resi necessari per i docenti di sostegno o docenti fragili. Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

E' obbligatorio muoversi nei corridoi, entrate ecc **mantenendo la destra e indossando la mascherina.**

Gli alunni devono:

- seguire le indicazioni fornite da insegnanti e custodi per l'ingresso e l'uscita dall'edificio scolastico
- all'interno dell'aula mantenere la postazione assegnata dall'insegnante,
- utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare in bagno) o mutamento del distanziamento per diversa posizione assunta nella propria postazione (es. spostamento dalla posizione centrale nel proprio banco che corrisponde alla distanza di 1 metro tra le rime buccali e che comporta mancanza della misura minima di distanziamento);
- nell'utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche mantenere la distanza di sicurezza dai compagni e la mascherina, salvo diverse indicazioni fornite dal CTS (molto in evoluzione).

Tutti faranno riferimento al Protocollo di sicurezza covid 19 approvato per ogni altro specifico dettaglio.

Nel sito di Istituto sono pubblicati tutti i protocolli di integrazione al protocollo covid 19 (Esami di stato, integrativi, preliminari, ecc, ripartenza settembre ecc) e tutto il personale, gli allievi, i genitori e gli esterni devono prenderne visione ed attenersi.

Art. 6 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E' obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, obbligo di lavaggio mani con acqua e sapone o un gel a base alcolica, tutte le volte che si ritiene necessario, rispettando il vademecum lavaggio mani presente all'interno dei luoghi di lavoro.

All'interno dei luoghi di lavoro viene messo a disposizione dei dipendenti e degli allievi sapone e/o igienizzante mani.

Art. 7 GESTIONE SPAZI COMUNI E SUDDIVISIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN SETTORI, IN TRANSITI DURANTE LE ATTIVITA' DIDATTICHE

L'accesso agli spazi comuni, e agli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano.

E' prevista l'organizzazione degli spazi e la sanificazione degli spogliatoi e dei servizi igienici, in modo da garantire idonee condizioni igieniche e sanitarie.

Gli spazi comuni, messi a disposizione, sono gestiti in modo tale da garantire l'adeguato distanziamento (attraverso turnazioni). Pertanto l'ingresso a scuola è contingentato per piani in 3 turni:

il primo alle 7.55

il secondo alle 8.55

il terzo alle ore 9.55

A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico.

2. Ad ogni classe collegata ad un'aula viene assegnato un specifico canale di ingresso e uscita, indicato da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso cui le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali.



Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito; all'interno dell'edificio scolastico è obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche, solo in posizione statica e con il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali è possibile togliere la mascherina; tra docenti e studenti il distanziamento minimo per potere essere senza mascherina deve essere sempre di 2 metri e in situazione statica. 4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,

- in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;

5. Le studentesse e gli studenti **durante gli intervalli** restano in aula al loro posto per consumare la merenda o per bere al proprio banco in posizione statica e mantenendo la distanza di 1 metro dagli altri allievi quando si è privi di mascherina.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 7:55; 8.55; 9.55. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, e negli spazi antistanti della scuola.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 7:55; 8.55; 9.55 raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti alle ore 7:55. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7:55 secondo le Direttive impartite dalla Dirigenza.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate su 3 turni scanditi dal suono della campana.

6 A partire dalla prima campana di entrata ed uscita il personale scolastico e i collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle



palestre.

2. Le lezioni di Scienze motorie saranno tenute finché possibile in relazione alle condizioni metereologiche all'aperto.

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei quattro piedi del banco. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.

5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.

6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

7. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.

9. Le aule e i laboratori devono essere costantemente areati, nel caso di cattive condizioni atmosferiche dovranno essere areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

11. Gli allievi devono rispettare la suddivisione in due gruppi classe assegnata in relazione alla presenza a scuola o alla presenza in Didattica a Distanza in collegamento sincrono; solo la Dirigenza scolastica può apportare variazioni ai gruppi in presenza e a distanza; gli allievi che devono essere presenti a scuola non potranno sostituire la presenza a scuola con la presenza in DAD; se questo si verificasse saranno dichiarati assenti e non sarà consentito loro di accedere on line; parimenti la presenza in DAD non può essere sostituita con la presenza a scuola; le misure di sicurezza adottate e il loro rispetto non consentono variazioni in ordine alla turnazione stabilita tra presenza fisica e presenza in DAD.

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.



2. Nel caso di uso dei servizi igienici si dovrà disinfettare con i fazzolettini disinfettanti le maniglie delle porte, la superficie del water e i rubinetti prima di usarli e disinfettarsi le mani subito dopo essere usciti dal bagno.
3. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente.
4. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
5. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 11 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.
3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.
4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.
5. Durante gli intervalli e le assemblee di classe, i docenti staranno in classe per adeguata sorveglianza.

Art. 12 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 13 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.



3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.
4. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione, in cui si sia verificato il cambio di classe. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso o disinfettati con apposita soluzione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.
5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari ecc.
6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 14 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico, a uno dei suoi collaboratori o al referente Covid e deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.
2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute o chi altri la normativa vigente individui da avvertire.
3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).
4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del REFERENTE COVID, e in collaborazione del Primo collaboratore del Dirigente scolastico, individuato come sostituto del referente covid, o del Secondo Collaboratore di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 15 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore; il medico competente indicherà al Dirigente Scolastico quali misure attivare nei confronti del lavoratore fragile.
2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Allegati al presente Regolamento

- Allegato I – Indicazioni operative per il Personale Ata.
- Allegato II- Linee guida per affrontare l'emergenza sanitaria da COVID 19



ART 16 Misure organizzative di prevenzione e protezione e misure disciplinari.

È fatto obbligo osservare tutte le prescrizioni previste nel Protocollo di Sicurezza.

Nel decidere l'ingresso nella scuola ogni persona conferma implicitamente, assumendosene la responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni ricevute, e si impegna a aderire alle regole e alle disposizioni rese operative nella scuola.

Premesso che in seguito all'emergenza sanitaria, affrontata nel corso dell'a.s. 2019- 20, ha assunto particolare importanza il rispetto delle misure di sicurezza introdotte per ridurre il rischio di contagio e che la scuola è un ambiente in cui, per numero e caratteristiche degli studenti, facilmente si formano raggruppamenti di persone e la vigilanza capillare risulta di difficile attuazione, il Collegio docenti e il Consiglio d'Istituto ritiene opportuno che si proceda ad una approfondita informazione e formazione del personale scolastico e degli studenti.

Considerata poi l'età degli allievi, il Consiglio ritiene che essi siano in grado di comprendere le regole di comportamento ma che possano infrangerle, senza una precisa volontà di nuocere a sé e agli altri bensì per leggerezza o per una insufficiente o superficiale valutazione del rischio. Pertanto procede all'integrazione del Regolamento d'Istituto in caso di violazione del Protocollo di Sicurezza.

Esaminata la proposta della Dirigente ed acquisito il parere favorevole del Collegio Docenti del 1 settembre 2020 e 10 settembre, il Consiglio stabilisce che lo studente che viola il Protocollo di Sicurezza:

1. venga affidato immediatamente ad un collaboratore scolastico con cui si recherà in Vicepresidenza. Se maggiorenne verrà avvertita la famiglia del fatto che dovrà lasciare l'edificio scolastico, se minorenni verranno avvisati i genitori affinché provvedano al suo ritorno a casa;
2. il Consiglio di Classe si riunisca immediatamente il giorno stesso al termine delle lezioni o il giorno successivo per decidere la sanzione disciplinare applicabile;
3. le sanzioni applicabili consisteranno nell'allontanamento dalla scuola, per impedire il reiterarsi di ulteriori violazioni e garantire la sicurezza delle persone frequentanti l'edificio, nonché nell'esclusione da uscite e/o visite didattiche fino al ravvedimento operoso dello studente.

In particolare:

- 1° violazione da 3 a 5 giorni di allontanamento dalla scuola
 - 2° violazione da 8 a 10 giorni
 - 3° violazione 15 giorni
 - 4° violazione oltre i 15 giorni, convocazione del Consiglio di Istituto per competenza
4. il diritto allo studio venga garantito dal Consiglio di Classe attraverso la didattica digitale nei modi e nelle forme che i docenti riterranno opportune e di cui daranno informazione allo studente e alla famiglia attraverso il Registro Elettronico.

Il Consiglio d'Istituto sottolinea infine la corresponsabilità dello studente e della famiglia riguardo alla conoscenza del contenuto del Protocollo, visibile sul sito e/o sul Registro Elettronico, e alla sua corretta attuazione per quanto di competenza.

Il Consiglio d'Istituto sottolinea la necessità di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportare il rischio di nuovi contagi. L'esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato.

L'epidemia non è finita e i risultati raggiunti potranno essere conservati grazie al contributo di tutti.



Il Presente Regolamento **sarà inviato tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica** e sarà affisso nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici.

Il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate è obbligatorio.

Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.
- f) Rispettino il Protocollo Covid d'istituto e le sue integrazioni e il seguente Regolamento.

Ogni norma del precedente Regolamento di Istituto che risulti in contrasto con questa integrazione è abrogata. Le norme di questo Regolamento che risultassero in contrasto con norme più recenti sono da considerarsi abrogate.